

ASL Viterbo

## Procedura

**Registro di Sistema Bando** :PI050716-25**Ente Appaltante** :ASL Viterbo**Oggetto** :PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO, IN NOLEGGIO PER 48 MESI, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 2 APPARECCHI PORTATILI ARCO A "C" DIGITALE DIRETTO, PER U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. VITERBO**CIG**:

## Richiesta chiarimento

**Registro di Sistema**:PI061390-25 del 25/03/2025 08:51:25**Chiarimento**

1) La lex specialis di gara qualifica espressamente l'oggetto del contratto come noleggio, tuttavia prevede la facoltà di riscatto del bene a costo zero al termine del periodo di noleggio all'art. 3.1 del disciplinare.

Al riguardo si rileva come la previsione convenzionale di valore di riscatto, unitamente alla circostanza che lo stesso è di entità prefissata al momento della presentazione dell'offerta e non modificabile dalle parti conduce evidentemente a configurare il contratto che verrà stipulato all'esito dell'aggiudicazione della Gara non già quale mero noleggio dell'apparecchiatura quanto, piuttosto e più propriamente, come leasing finanziario.

Con ogni evidenza, i soggetti che producono beni non sono autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e, dall'altro, gli operatori che lo sono non possono svolgere altre attività di impresa, pertanto la partecipazione ad una procedura di leasing finanziario mobiliare per l'acquisto del dispositivo medico non potrebbe che avvenire mediante il ricorso al raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Sotto questo profilo, peraltro, la lex specialis di gara non prevede i requisiti tecnico-professionali per l'esecuzione dell'attività consistente in servizi finanziari, tra cui, in particolare, l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, o nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993".

Stante quanto precede si chiede di chiarire che ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico concorrente non sia tenuto ad accettare l'opzione di riscatto, provvedendo, se del caso, alle opportune modifiche della documentazione di gara.

2) Per quanto sopra, essendo necessario acquisire informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta, utili all'intera platea dei concorrenti si chiede di prevedere un proroga del termine di presentazione dell'offerta sino alla pubblicazione della nota di chiarimento al predetto quesito da parte di codesta amministrazione.

## Risposta a Richiesta Chiarimento

**Registro di Sistema**:PI065860-25 del 28/03/2025 13:26:47**Risposta Quesito**

1) I richiami degli atti di gara al "riscatto a costo zero" costituiscono refuso.

2) Non si concede proroga.